

Allegato

COMUNE DI TEANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 13-07-2004

Il Segretario Generale
Dr. Amedeo Ginepri



Il Sindaco
Ing. Raffaele Picierno

COMUNE DI TEANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

FINALITA'

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
b) valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi;

d) ottenere una conduzione economica degli impianti, anche senza oneri a carico del Comune.

Art.1- principi generali e finalità

Il Comune di Teano col presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, o da ritenersi tali in virtù di convenzione.

Art.2- Modalità di gestione

1-La gestione degli impianti tramite dell'Assessorato allo Sport avverrà in forma diretta da parte dell'Amministrazione comunale,

o in forma indiretta da parte di Associazioni, Società e/o comitati cittadini disciplinata da apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione Comunale con i medesimi.

2-L'uso e/o la concessione non deve essere rilasciata a Gruppi o ad Associazioni che abbiano utilizzato e/o utilizzino nel loro comportamento atteggiamenti di tipo violento verso cose o persone.

PARTE PRIMA: gestione diretta

Art.1- Uso degli impianti

L'utilizzo delle strutture tramite l'Assessorato allo Sport riguarderà:

- a) designazione dei campi (calcio, tennis, pallacanestro) e degli orari per la disputa degli allenamenti e dei campionati delle Società Sportive legalmente costituite, operanti sul territorio ed affiliate alle rispettive federazioni;
- b) subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma precedente e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi potranno essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive garantendo l'integrità del patrimonio.

Art.2- Criteri e modalità d'uso degli impianti

In ordine prioritario saranno considerate le richieste avanzate da:

- Società affiliate alle rispettive federazioni già operanti sul territorio e strutturate con attività continuativa e programmata;
- Gruppi sportivi di nuova costituzione;
- Associazioni;
- Cittadini residenti nel Comune di Teano

b) Nello stabilire l'inizio ed il termine dell'attività sportiva, si dovrà tenere conto della necessità di disporre di un congruo periodo di tempo necessario per l'effettuazione delle operazioni manutentive del terreno di gioco o della struttura.

Art.3- richiesta d'uso : condizioni

- a) La richiesta di utilizzo continuativo da parte delle Società sportive dovrà essere presentata all'Ufficio dello Sport entro il mese di luglio, congiuntamente alla copia dell'avvenuta iscrizione al campionato da disputare;
- b) Per lo svolgimento di incontri amichevoli nell'orario di utilizzo, normalmente autorizzato per gli allenamenti, la Società interessata dovrà darne comunicazione preventiva all'Ufficio Sport.
- c) La richiesta da parte di terzi relativamente ad attività amatoriali e ricreative dovrà essere presentata per iscritto all'Ufficio Sport almeno 5 giorni prima delle date in cui si dovrà svolgere l'incontro.

La richiesta da parte di terzi per lo svolgimento dei tornei, relativamente ad attività amatoriali e ricreative, riferentisi ad un impegno per più giorni e comunque protratti nel tempo, dovrà essere presentata all'ufficio Sport che, in accordo con le Società provvederà ad accertare la disponibilità del campo di gioco e a definire il periodo e gli orari di effettuazione.

La richiesta dovrà contenere: l'indicazione dell'Ente richiedente, il nominativo del firmatario della richiesta, la data di effettuazione, gli orari, le finalità dell'uso, la formale dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la concessione, l'elenco dei componenti con i rispettivi dati anagrafici nonché la dichiarazione con la quale si attesti che gli aderenti sono assicurati contro gli infortuni e che hanno i requisiti medico-sportivi previsti dalla legge esonerando

l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e/o penale.

- d) Le richieste d'uso per i singoli incontri non potranno eccedere un tempo complessivo di due ore salvo eventuali deroghe legate alle disponibilità delle strutture.
- e) Le richieste da parte delle Scuole, compilata così come al punto c, _ inerenti ad incontri da svolgersi durante l'anno scolastico, dovranno essere controfirmate dai competenti organi collegiali.

Art.4- Apertura,orario di funzionamento e utenza degli impianti

Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:

- a) Giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30-alle 12,30 e dalle ore 14.00 alle 20.00. Il sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di disponibilità delle strutture.
- b) L'uso può essere prorogato nelle ore serali solo in caso di particolari necessità legate alla effettuazioni serale di campionati di federazione, tornei o manifestazioni di pubblico interesse, previo le dovute autorizzazioni da parte dell'Ufficio Sport.
- c) L'accesso agli spogliatoi o al campo di gioco è consentito solo a coloro che devono svolgere l'attività sportiva e sono tesserati alle Società richiedenti e può avvenire solo in presenza di un Dirigente accompagnatore o allenatore degli atleti e inoltre a coloro di cui all'articolo 3 comma C,D,E,. Il custode o il personale responsabile ha l'obbligo di verificare e di far rispettare tale normativa.
- d) Gli spogliatoi sono ad uso comune e pertanto senza alcun servizio di sorveglianza. L'Amministrazione Comunale non

risponde di eventuali ammanchi e di qualsiasi fatto che dovesse verificarsi in danno agli utenti.

- e) E' assolutamente vietato introdurre nell'area del complesso sportivo veicoli a motore.
- f) E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione.
- g) Gli utenti sono tenuti a rispettare tutto il patrimonio comunale esistente nell'area del complesso sportivo.
- h) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto al risarcimento di eventuali danni o di ogni altro possibile onere derivante da inadempienze da parte degli utenti.
- i) Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta. Pertanto le Società concessionarie dovranno controllare che il numero degli spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.
- j) Per tutte le manifestazioni che prevedono affluenze di pubblico o l'ingresso a pagamento, la Società concessionaria è tenuta a provvedere a tutti gli adempimenti di legge in materia di pubblico spettacolo (S.I.A.E.- Pubblica Sicurezza- etc...); è responsabile del comportamento del pubblico e dovrà farsi carico di eventuali danni arrecati a strutture, persone e cose in genere, e di ogni abuso e danno.
- k) Le concessioni riguardanti i servizi di pubblicità, riprese televisive o cinematografiche, bar, vendita di generi sportivi vari saranno oggetto di apposita contrattazione con l'Amministrazione Comunale secondo la regolamentazione che all'uopo verrà stabilita tra le parti.
- m) La vigilanza all'uso dei campi e l'accertamento delle irregolarità relative al presente regolamento è affidato al personale comunale dell'Assessorato dello Sport, che potrà accedere alla struttura in ogni momento.

Art.5- Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

a) Per l'uso non agonistico degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria differenziata per tempo d'uso prevedendo agevolazioni per i bambini fino a 14 anni e fasce protette ~~fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, punto C, terzo comma.~~

b) le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al 46%. La Giunta Municipale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare, previo nota contabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune.

c) Per le manifestazioni sportive e non sportive patrocinate dall'Amministrazione Comunale con forte ricadute di immagine e di pubblicità sulla Città, la Giunta Municipale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art.6-penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento, il Comune applica una penalità, consistente nella sospensione e/o revoca dell'uso dell'impianto, nonché richiesta di risarcimento degli eventuali danni alla struttura, previo constatazione da parte dell'U.T.C, in contraddittorio con la parte interessata.

PARTE SECONDA :
affidamento a terzi

Art.1- forma di gestione

1-Nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere mediante apposita convenzione l'affidamento a terzi.

2-In caso di affidamento della gestione,l'utilizzo degli impianti sarà concesso direttamente dal gestore.

3-La concessione degli impianti è affidata a Società,Associazioni e Comitati Cittadini,regolarmente e legalmente riconosciuti, residenti ed operanti nel Comune di Teano.

Art.2- oggetto dell'affidamento:

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte delle strutture sportive comunali nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata e di cui all'allegato "A" (complesso sportivo "Garibaldi" , palestra presso complesso scolastico elementare e materno " G. Garibaldi", nonché tutte quelle strutture che saranno realizzate in futuro).

2. La concessione comprende tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e/o programmata.
3. Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni ordinarie e migliorative realizzato direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico.
4. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.
5. Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette rimarranno di proprietà del Concessionario.
6. Nel corso di validità della convenzione il Concessionario, previa approvazione accordata dall'Amministrazione Comunale, può realizzare, di propria iniziativa e a proprie spese, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
7. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art.3 – attività economiche collaterali

1-Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
- b) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico durante l'orario di utilizzo delle strutture;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport.

Art. 4 - tariffe

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinati con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo col concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Art.5- responsabilità ed obblighi del gestore

1-La Società o Associazione o Comitato cittadino dovrà assumersi la più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, vigilanza, consumo di energia elettrica, riscaldamento, metano, acqua, i cui contratti dovranno essere volturati ed intestati al concessionario finchè dura il contratto; inoltre dovrà stipulare adeguata Assicurazione, con beneficiario il Comune di Teano, contro i rischi derivanti da terzi all'impianto sportivo stesso.

2-Il concessionario dovrà obbligarsi ad utilizzare proprio personale per la ordinaria gestione degli impianti e per il funzionamento degli stessi.

3-La Società non risponderà dei danni arrecati agli impianti derivanti da casi fortuiti o di forza maggiore (previsti dai contratti delle compagnie di assicurazione in materia)

4-E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione.

Art. 6 – scelta del concessionario

1.L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso un comunicato stampa o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa presso l'Albo Pretorio del Comune di Teano

2. Il concessionario della gestione dell'impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive operanti nel territorio della Città di Teano, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.

3. La scelta verrà operata, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

- a) capacità documentata di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di promozione dello sport;
- b) programma di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente;

3-A parità di valutazione costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti .

4-L'Amministrazione provvederà alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica.

Art.7-compiti del Comune

1-L'Amministrazione Comunale non si dovrà configurare come parte ,a nessun titolo,in relazione ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra il personale ed il concessionario e qualsiasi altro terzo ; né è previsto o consentito porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine del contratto o in caso di sospensione della concessione.

2-Il Comune si dovrà riservare,previo accordo col concessionario, l'utilizzo degli impianti per manifestazioni sportive e non,organizzate e gestite direttamente. L'Ente dovrà riconoscere al concessionario le spese di consumo di energia elettrica,gas ed acqua.

3-Il canone è determinato dall'Organo Esecutivo.

4-Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento,per l'uso e gestione degli impianti sportivi comunali,si applicano le leggi vigenti in materia.

5-Il Comune esercita attività di controllo,tramite i suoi funzionari,allo scopo di verificare la manutenzione degli impianti.

Art. 8-durata della concessione

1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il Concessionario si impegna a realizzare, non può superare i quindici anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2-Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso ai sensi dell'art.6 della parte prima .

3-Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Art.9- Penalità,sospensione e revoca della concessione

Si applica quanto previsto all'art.6 della parte prima del presente Regolamento.

Art. 10 – riconsegna del complesso sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a

quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.11- Norme finali :

1-Il presente regolamento ai fini di maggiore conoscenza sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche degli impianti sportivi per garantire la massima pubblicità.

2-Il presente regolamento, previa approvazione del C.C. entra in vigore entro nei termini previsti dalla normativa vigente.

Allegato A : intendesi il complesso sportivo "Garibaldi" comprendente l'impianto sportivo, il campo di tennis e di pallacanestro; inoltre la palestra "Garibaldi" sito nel complesso scolastico elementare e materno "G.Garibaldi".